SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6 novembre 2002, Nicolino Di Francesco conveniva la SEA S.p.A. dinanzi al Giudice del lavoro di Ancona, esponendo che, con sentenza del 15 settembre 2000, il Tribunale di detta città aveva ordinato la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro e condannato la SEA Spa a pagargli una indennità pari alla retribuzione di fatto, spettante dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione.

Aggiungeva che, con raccomandata del 18.09.2000, la società datrice di lavoro gli aveva comunicato la riassunzione con dispensa dall'effettiva prestazione lavorativa, inviandogli anche un assegno di L. 622.000 e la busta paga del mese di settembre 2000 per un importo lordo di L. 756.514, nonché assegno di L. 1.747.651 e la busta paga del mese di ottobre per un importo lordo dello stipendio di L. 1.031.610.

Soggiungeva che, con raccomandata del 18.10.2000, aveva comunicato la sua decisione di chiedere, a norma dell'art. 1 ult. comma della legge 11.05.1990 n. 108, l'indennità sostitutiva della reintegrazione, dopo aver contestato l'importo dell'indennità inviata dalla SEA per il mese di settembre 2000 e quello della indennità per il mese di ottobre, ma che la SEA non aveva provveduto a versargli l'indennità sostitutiva ed altre indennità.

Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della SEA Spa al pagamento delle indennità a lui spettanti commisurate alle retribuzioni dalla data della sentenza sopra indicata, dichiarativa della illegittimità del licenziamento, sino all'effettivo pagamento, nonché la regolarizzazione contributiva.

Si costituiva e resisteva in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che il diritto di opzione era stato esercitato dal lavoratore oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione dell'invito a ricostituire il rapporto e che per questo il rapporto era cessato.

M

In via riconvenzionale chiedeva il recupero delle ritenute fiscali e previdenziali percepite dal Di Francesco per effetto "delle sentenze del Tribunale di Ancona del 15.09.2000 e del 20.06.2000".

A seguito delle contestazioni della resistente, il ricorrente, con memoria autorizzata, osservava di aver comunicato alla SEA la decisione sulla opzione con raccomandata A.R. 18.10.2000, anticipata via fax il giorno stesso, e, dunque, entro i trenta giorni.

Nel giudizio così incardinato interveniva volontariamente l'INPS, chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, la SEA fosse condannata al versamento dei contributi previdenziali relativi alle somme liquidate con la sentenza.

Il Tribunale, assunto il giuramento suppletorio del legale rappresentante SEA ed espletata CTU contabile, con sentenza del 2-2-2006 accoglieva il ricorso e condannava la Corriere Adriatico Spa, già SEA S.p.A., al pagamento in favore del ricorrente della somma di €175.713 oltre accessori di legge a titolo di indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. Lav., ed al versamento dei contributi previdenziali, secondo le determinazioni del CTU; respingeva la domanda riconvenzionale della SEA Spa; condannava la resistente alle spese di lite e di CTU.

Riteneva il Giudice che il termine per l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 18, 5° comma Stat. Lav. decorresse alternativamente o dal ricevimento dell'invito del datore a riprendere servizio oppure dalla comunicazione del deposito della sentenza, a seconda che l'invito precedesse o seguisse la comunicazione; che, nel caso in questione, il termine avesse iniziato il suo decorso dalla comunicazione che la SEA gli aveva fatto - in data 20-9-2000 -della sua riassunzione in servizio con dispensa di prestazione; che, in punto di fatto, il Di Francesco avesse esercitato tempestivamente l'opzione, atto ricettizio, con raccomandata datata 18-10-2000, inviata alla SEA il giorno stesso, e con fax diretto al numero di telefono della società (circostanza quest'ultima emersa dal giuramento suppletorio), e



quindi giunto all'indirizzo del destinatario, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza a carico del destinatario stabilita dall'art. 1335 cc; che nella indennità risarcitoria spettante al Di Francesco andasse computato il superminimo; che il rapporto non potesse ritenersi comunque concluso alla data del compimento dei 65 anni del dipendente (nel dicembre 2004), atteso che, all'epoca, non era stata esternata alcuna volontà di recesso della datrice di lavoro, e che il compimento dell'età pensionabile non era causa di risoluzione automatica del rapporto stesso, la cui cessazione sarebbe avvenuta solo al momento del pagamento delle 15 mensilità dell'opzione, e non al momento di esercizio dell'opzione stessa; che la domanda riconvenzionale della SEA fosse infondata.

Avverso tale decisione proponeva appello la Corriere Adriatico S.p.A. –già SEA – Società Editoriale Adriatica S.p.A.-, censurandola sotto vari profili.

Si costituiva il Di Francesco, chiedendo il rigetto del gravame. Si costituiva anche l'INPS, chiedendo a sua volta, il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per ottenere la condanna della società predetta alle spese del primo grado del giudizio, sulle quali il Giudice aveva omesso ogni decisione.

Con sentenza del 14 dicembre 2007-29 gennaio 2008, l'adita Corte d'appello di Ancona, rilevato che la dichiarazione di scelta delle 15 mensilità sostitutive era pervenuta all'indirizzo della SEA, in forma di raccomandata, il 23 ottobre 2000 e, quindi, tre giorni dopo la scadenza dei trenta giorni dalla ricezione –avvenuta in data 18 settembre 2000, ma ricevuta il successivo giorno 20- dell'invito a riprendere servizio, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta con il ricorso introduttivo, non costituendo sufficiente prova di tempestività l'invio del fix, stante l'insufficienza delle risultanze provenienti dal solo apparecchio di spedizione.

Per la cassozione di tale pronuncia ricorre Nicolino Di Francesco con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

lef

Resiste la società Corriere Adriatico S.p.A. con controricorso.

L'INPS ha depositato procura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I tre motivi del ricorso proposto da Nicolino Di Francesco sono tutti volti a dimostrare, sotto profili diversi, la tempestività dell'opzione diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 1, ult. comma della l. 11 maggio 1990 n. 108, l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

Ad avviso del Collegio, appare opportuno procedere per primo all'esame del secondo motivo, stante la sua portata generale, che prescinde dall'istituto dell'opzione in se e per se considerato.

Con tale motivo, infatti, denunciandosi violazione ed erronea applicazione dell'art. 1334 c.c., si sostiene che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuta la tardività dell'opzione prevista dalla richiamata normativa, sulla base della considerazione che il termine di scadenza per il suo esercizio si identifichi con la data della ricezione della relativa raccomandata, anziché con la data della consegna della stessa all'ufficio postale. Una corretta interpretazione del dato normativo, conforme all'insegnamento della Corte Costituzionale –secondo cui sarebbe "palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di attività riferibili non al notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale suo ausiliario), e perciò del tutto estranee alla sua disponibilità" (Corte Cost. 23 gennaio 2004 n. 28)- avrebbe dovuto condurre ad opposto risultato, essendo stata, la raccomandata concernente l'opzione, spedita il 18 ottobre 2000 e, dunque, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione di riassunzione, avvenuta in data 20 settembre 2000.

Il motivo è fondato.

Invero -è opportuno ulteriormente puntualizzare-, la giurisprudenza

My

costituzionale, in materia di decadenza processuale da impedire attraverso la notificazione di un atto, ha espresso il principio generale, fondato sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artI 3 e 24 Cost.), secondo cui il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto onerato dalla comminatoria di decadenza deve distinguersi da quello di perfezionamento per il destinatario, a sua volta onerato da termini o da adempimenti: per il primo la decadenza è impedita attraverso la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale, poiché sarebbe irragionevole imporgli effetti sfavorevoli di ritardi nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi (Corte cost. 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28, 12 marzo 2004 n. 97).

Orbene, questo principio di rilievo costituzionale –a giudizio del Collegio- deve operare non solo nel campo processuale ma anche in quello del diritto sostanziale e, in particolare, nel diritto del lavoro, complessivamente caratterizzato da istituti, volti ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.).

Per queste ragioni l'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo cui la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza - è stato interpretato dalla Corte nel senso che il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento viene sospeso col deposito dell'istanza di tentativo di conciliazione, contenente la detta impugnativa, presso la commissione di conciliazione, mentre è irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l'ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione (Cass. 19 giugno 2006 n. 14087).

Questa decisione è stata ulteriormente generalizzata, con una ancora più recente

N

pronuncia, secondo cui l'impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all'art. 6 1. n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine (Cass.4 settembre 2008 n. 22287).

In applicazione di tale ormai recepito principio, deve affermarsi che, in tema di disciplina dettata dal quinto comma del novellato (*ex l.* n. 108/1990) art. 18 Stat. Lav., concernente la decadenza del prestatore di lavoro dalla facoltà "di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto", alla luce di una lettura costituzionalmente orientata - che consente l'estensione del principio generale dell'ordinamento in materia di decadenza processuale da impedire tramite la notificazione di un atto (Corte cost.: sent. n. 477 del 2002, sent. n. 28 del 2004 e ord. n. 97 del 2004, secondo cui, nei confronti del soggetto onerato, la decadenza è impedita dalla consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale) al diritto sostanziale — la richiesta anzidetta è tempestiva, e detta decadenza è quindi impedita, qualora la lettera raccomandata con la quale essa viene effettuata sia, entro il termine di trenta giorni previsto dal citato art. 18, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine.

Per quanto precede il motivo deve essere accolto con assorbimento dei restanti. Ne discende l'annullamento della impugnata pronuncia con rinvio per il riesame ad altro Giudice d'appello, designato in dispositivo, che nel provvedere al riesame si atterrà al principio di diritto sopra enunciato in materia di decadenza. Lo stesso Giudice provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Bologna.

Presidente

Roma, 28 gennaio 2009.

Il Consigliere est.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA

U DIKITI U AC SENSI DELL'AKT. 110 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIER